

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST LAUREAM

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
nella seduta del ... con delibera n. ...)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*) e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	FINALITÀ	PAG.	3
ARTICOLO 2 -	REQUISITI DI AMMISSIONE	PAG.	3
ARTICOLO 3 -	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	PAG.	3
ARTICOLO 4 -	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	PAG.	5
ARTICOLO 5 -	COMMISSIONE GIUDICATRICE E PRIMA FASE DEL PROCESSO DI SELEZIONE	PAG.	6
ARTICOLO 6 -	COLLOQUIO ORALE	PAG.	6
ARTICOLO 7 -	REGOLARITÀ DEGLI ATTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI	PAG.	8
ARTICOLO 8 -	RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE PUBBLICAZIONI	PAG.	9
ARTICOLO 9 -	SECONDA FASE DEL PROCESSO DI SELEZIONE ...	PAG.	9
ARTICOLO 10 -	TIPOLOGIA, DURATA E DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE	PAG.	10
ARTICOLO 11 -	EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	PAG.	10
ARTICOLO 12 -	CONFERMA BORSA DI STUDIO	PAG.	11
ARTICOLO 13 -	INCOMPATIBILITÀ ED OBBLIGHI	PAG.	11
ARTICOLO 14 -	ESCLUSIONE DAL CONCORSO	PAG.	12
ARTICOLO 15 -	INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - RINUNCIA	PAG.	12

ARTICOLO 16 - NORME FINALI PAG. 12

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento mira all'introduzione di 25 Borse di studio, previa approvazione del bilancio di cui all'art. 12 comma 2, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca, approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi ogni anno a partire dal 2019, ed erogate da parte dell'Ordine Nazionale dei Biologi, al fine di sostenere la ricerca di giovani colleghi ricercatori.
2. Le linee di ricerca per la realizzazione dei progetti di ricerca, approvate dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, sono scelte secondo i seguenti criteri:
 - a) Innovazione tecnologica;
 - b) Rilevanza scientifica in ambito sociale e sanitario.

ARTICOLO 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono accedere al concorso delle borse oggetto del presente regolamento i candidati, iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi da almeno un anno, dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, inseriti sia nell'Elenco Speciale che nell'Albo professionale, senza distinzioni di sezioni o settori di appartenenza, impegnati anche in attività di ricerca scientifica presso le Università italiane, enti ospedalieri e di ricerca pubblici e privati o in strutture con esse convenzionate, che presenteranno progetti di ricerca inerenti le linee approvate dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi e riportate nel bando.
2. La borsa non è cumulabile con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, superiori a 15.000 euro lordi annui, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
3. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile, sentito il candidato responsabile della ricerca, su autorizzazione del Responsabile scientifico della struttura presso cui l'attività di ricerca viene svolta.
4. L'attività del borsista deve essere svolta in piena autonomia continuativamente, interruzioni ingiustificate dell'attività di studio e di ricerca comportano la decadenza dal godimento della borsa. Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.

ARTICOLO 3

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere inviata alla Presidenza dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Via Icilio 7 - 00153 Roma a mezzo

raccomandata con avviso di ritorno, oppure a protocollo@peconb.it, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia prefestivo/festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 23-08-1988 n. 370 le domande e i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo. Le domande potranno essere presentate anche direttamente a mano alla Segreteria della Presidenza dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che rilascerà apposita ricevuta entro il termine prefissato dal bando.

2. Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni civili e penali per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art. 76, quanto segue:

- il cognome e nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza;
- i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti e Università presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
- il numero, la data e la sezione d'iscrizione all'Albo dei Biologi;
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- l'applicazione dell'art. 20 della Legge 05-02-1992 n. 104 specificando l'ausilio necessario. In relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.

2. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

3. L'Ordine Nazionale dei Biologi declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

ARTICOLO 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di ammissione al concorso, in luogo delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente bando attestante l'iscrizione all'albo dell'Ordine Professionale dei Biologi;
- b) Documentazione relativa ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. I titoli validi per la formulazione sono:
 - . titoli di studio e accademici (laurea, specializzazioni, dottorati, assegni di ricerca, master), per i quali indicare la data, la sede (Università) e la votazione finale di conseguimento;
 - . pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali;
 - . altri titoli (stati di servizio, partecipazioni a convegni, corsi di perfezionamento, etc.);
- c) un curriculum formativo e professionale, debitamente documentato o autocertificato, datato e firmato dal concorrente. Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel curriculum non autocertificate sotto la propria responsabilità con la clausola specifica delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ai sensi del DPR 445/2000.
- d) Una relazione scritta del progetto di ricerca secondo modello abstract in lingua italiana o inglese, firmato obbligatoriamente dal candidato, dal referente scientifico della struttura ospitante e facoltativamente da altri referenti scientifici. La redazione degli abstract deve seguire le seguenti regole, secondo il modello fac-simile riportato nel bando:
 - . riportare nella prima riga del documento i nomi (Nome puntato, Cognome) degli autori nell'ordine primo nome candidato sottolineato, altri referenti scientifici, ultimo nome Referente scientifico della struttura;

- . riportare nella riga successiva il nome dell'Ente/Enti dove verrà svolto il progetto di Ricerca;
 - . riportare nella riga successiva a quest'ultima il titolo del progetto in grassetto;
 - . riportare di seguito il testo di 300 parole massimo dell'abstract (Microsoft Word, testo In nero, Carattere Times New Roman, corpo 12, Interlinea singola);
 - . la Struttura del testo dell'abstract deve comprendere il seguente ordine: Introduzione, Obiettivi e Metodi, Conclusioni.
- e. un elenco in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.

2. La mancata presentazione o autocertificazione anche di uno soltanto dei documenti attestanti i requisiti specifici costituisce motivo di esclusione dal concorso. Per quanto sopra, i titoli su indicati devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati.

3. E' facoltà del candidato presentare, ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000, le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente. In caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive le stesse devono essere comunque rese nei modi previsti dal DPR 445/2000. Ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto i titoli, oggetto di valutazione della commissione esaminatrice, possono essere presentati dal concorrente anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, in sostituzione del documento originale (compresi i titoli di studio, di servizio, le pubblicazioni, corsi, convegni, etc.). Tale dichiarazione può essere resa contestualmente alla domanda ovvero redatta in un foglio a parte; nel caso invece il candidato non possa produrre la fotocopia semplice dei titoli potrà dichiarare il possesso degli stessi sempre con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la clausola specifica delle sanzioni penali (previste dall'art.76 del DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti; in ogni caso allegare fotocopia di un valido documento di identità personale. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di certificazioni, per una corretta valutazione, dovranno essere redatte in modo analitico dal concorrente e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

ARTICOLO 5

COMMISSIONE GIUDICATRICE E PRIMA FASE DEL PROCESSO DI SELEZIONE

1. Le Commissioni giudicatrici, designate dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi, sono nominate con delibera di Consiglio.
2. La Commissione giudicatrice è così composta:

- a. un Professore Universitario competente nella materia a cui è destinata la Borsa;
 - b. il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
 - c. il Referente della Commissione “Regolamento per l'Attribuzione di Borse di Studio e Premi”;
 - d. un componente della Commissione “Regolamento per l'attribuzione di Borse di Studio e Premi”;
3. I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice, che dispone di 100 punti da attribuire a ciascun candidato, sono i seguenti:
- a. colloquio orale: 70 punti;
 - b. pubblicazioni: 10 punti;
 - c. titoli di studio e accademici: 10 punti;
 - d. altri titoli: 10 Punti
4. Per la valutazione di titoli, la Commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI

- a. Voto di laurea per la laurea presentata ai fini dell'ammissione al bando: 1 punto per ogni voto superiore a 106 e 1 punto per la lode: fino ad un massimo di punti 5;
- b. Specializzazioni fino ad un massimo di un punto, dottorato fino ad un massimo di 2 punti se è inerente alla linea di ricerca riportata nel bando, assegno di ricerca fino ad un massimo di un punto, master fino ad un massimo di punti 1.

ALTRI TITOLI

- c. Esperienza lavorativa documentata da rapporti di lavoro, risultanti da contratto o documentazione equipollente, nell'ambito della linea di ricerca o in settori affini: fino ad un massimo di punti 5, con massimo di 1 punto per anno;
- d. Partecipazione a convegni, corsi di perfezionamento, poster e comunicazione orale a congresso fino ad un massimo di punti 5;

PUBBLICAZIONI

- e. Pubblicazioni scientifiche valutate fino ad un massimo di punti 10 in base all'impact factor della rivista e se inerenti per la linea di ricerca. Ogni pubblicazione per un massimo di 10 viene assegnato fino ad un massimo di un punto.

ARTICOLO 6

COLLOQUIO ORALE

1. Il colloquio orale verterà sulla valutazione scientifica del curriculum del candidato e del progetto di ricerca presentato. Ai fini della valutazione, sarà

considerata anche la qualità della relazione scritta, di cui fa riferimento all'art. 4 punto 1 lettera d, dell'abstract presentato del proprio progetto di ricerca.

2. Al colloquio orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito almeno 18 punti per i titoli presentati e il loro elenco sarà affisso nella bacheca nonché sul sito web (www.onb.it) dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:

- a. del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
- b. della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.

3. L'avviso di convocazione alla prova orale è dato comunque ai candidati ammessi per e-mail o raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel giorno fissato, saranno dichiarati decaduti dalla prova di selezione, quale sia la causa dell'assenza. Ai candidati non ammessi verrà data comunicazione sul sito web dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

4. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/70.

5. Il concorso si intende superato dai candidati che ottengano una votazione di almeno 60/100. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la commissione formulerà una graduatoria di merito, approvata con delibera di Consiglio, in base alla quale saranno attribuite le borse di studio, entro il limite numerico stabilito di cui all'articolo 12, comma 2. La graduatoria di merito, sottoscritta dal Presidente della Commissione, sarà affissa alla sede dell'Ordine Nazionale dei Biologi e sul sito web dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Le graduatorie resteranno affisse e/o pubblicate per 30 giorni.

6. Il giudizio di merito della Commissione giudicatrice è insindacabile.

ARTICOLO 7

REGOLARITÀ DEGLI ATTI, APPROVAZIONE

GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI

1. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi con proprio provvedimento accerta, la regolarità formale degli atti della Commissione, nomina i vincitori in numero pari a quello dei posti messi a bando, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Successivamente alla nomina dei vincitori, i candidati risultati idonei potranno eventualmente essere dichiarati vincitori a loro volta, secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria finale, in caso di rinuncia o decadenza di uno o più vincitori o laddove il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi dovesse rilevarne la necessità ulteriore.

3. Il numero degli ulteriori vincitori sarà pari alle borse che dovessero, eventualmente, rendersi necessarie ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

ARTICOLO 8

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE PUBBLICAZIONI

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ordine Nazionale dei Biologi del provvedimento della pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 9, i candidati possono chiedere all'Ordine Nazionale dei Biologi, Via Icilio 7 00153 Roma CAP 00153, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione sarà effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo contenzioso in atto. L'Ordine Nazionale dei Biologi provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno.
2. Trascorso il suddetto termine l'Ordine Nazionale dei Biologi non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

ARTICOLO 9

SECONDA FASE DEL PROCESSO DI SELEZIONE

1. Ai concorrenti vincitori e utilmente collocati in graduatoria verrà data comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Nella medesima verranno anche indicate la presentazione dei documenti di cui sotto ed il termine perentorio entro il quale accettare la borsa da parte del concorrente utilmente collocato in graduatoria. I documenti da presentare sono i seguenti:
 - a. dichiarazione di aver preso atto del regolamento del bando e di accettazione della borsa di studio;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni) in cui si attesti di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo e di non usufruirne di altre per tutta la durata della borsa che verrà assegnata; nella medesima dichiarazione bisognerà indicare di non usufruire di assegni di ricerca nel periodo di erogazione della borsa;
 - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni) attestante il reddito personale complessivo lordo presunto per il periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è prevalentemente erogata la borsa di studio;
 - d. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 - e. dichiarazione, firmata dal Responsabile scientifico della struttura, dove verrà svolto il progetto di ricerca, di aver preso atto del regolamento del bando in atto, di essere consenziente allo svolgimento del progetto di ricerca, risultato vincitore di borsa di studio nel presente bando, per

il periodo previsto dalla borsa di studio nel rispetto di regolamenti sulla sicurezza della struttura, per la quale è responsabile.

2. In caso di mancata presentazione entro il termine perentorio comunicato di uno solo dei documenti citati, di cui all'Art. 9 comma 1, i candidati verranno esclusi automaticamente per decadenza dei termini;
3. In caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'attività di ricerca o in caso di decadenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 2, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria, previo giudizio del Consiglio dell'Ordine dei Biologi;
4. I candidati non risultanti in possesso anche di uno solo dei requisiti idonei, dedotti in seguito alla presentazione dei documenti di cui al presente articolo, pur essendo collocati utilmente in graduatoria, verranno automaticamente esclusi.

ARTICOLO 10

TIPOLOGIA, DURATA E DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE

1. L'importo, pari a _____ euro lordi, delle borse di studio post-lauream, erogate dall'Ordine Nazionale dei Biologi per attività di ricerca, della durata di 12 mesi, è rinnovabile per altri 12 mesi previa dichiarazione del Responsabile Scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista.
2. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né a trattamenti assicurativi contro incidenti e malattie, di cui all'art. 13 comma 9.
3. Le borse di studio di cui all'art. 2 del presente regolamento godono delle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476. Non sono ammesse alla gestione separata ai fini previdenziali.
4. Il godimento della borsa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato al solo supporto all'attività di ricerca.

ARTICOLO 11

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, una volta ricevuti e valutati i documenti di cui all'articolo 9, eroga la borsa di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria con le modalità stabilite con delibera di Consiglio di cui all'articolo 7. Lo stesso Consiglio ne dà comunicazione agli interessati tramite lettera raccomandata o PEC.
2. Il pagamento della borsa avviene semestralmente, la prima rata al momento dell'assegnazione della borsa. Per il secondo anno la borsa verrà erogata previa presentazione di una dichiarazione del docente sotto la cui sorveglianza si svolge la ricerca o da parte del borsista in caso di ricercatore autonomo che attesti il regolare andamento di essa.

ARTICOLO 12

CONFERMA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio, al termine del primo anno, può essere rinnovata previa presentazione di una relazione scritta dei risultati ottenuti e delle prospettive del progetto di ricerca, presentato alla commissione giudicatrice di cui all'art. 5, firmato dal borsista e dal responsabile scientifico, alla commissione giudicatrice per ulteriori 12 mesi. Se è necessario, potrebbe essere richiesta una presentazione orale del progetto di ricerca.
2. La conferma della borsa dipende dall'approvazione e dal giudizio insindacabile del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi. L'entità ed il numero delle borse sono stabiliti annualmente dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi tenendo conto dei fondi appositamente stanziati in bilancio.

ARTICOLO 13

INCOMPATIBILITÀ ED OBBLIGHI

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Le borse di studio non possono essere assegnate a titolari di assegni di ricerca in base alle disposizioni date dall'art. 22, comma 3, della Legge 240/2010.
3. I borsisti sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel presente regolamento e allo svolgimento continuato dell'attività di ricerca per tutta la durata della borsa, pena la decadenza della stessa.
4. Con cadenza semestrale e per tutto il periodo di durata della borsa, il borsista è tenuto a presentare al Consiglio dell'Ordine dei Biologi una relazione scritta, firmata dal medesimo e dal Responsabile scientifico della struttura, sulle attività svolte ed i risultati ottenuti e sulle prospettive del progetto di ricerca.
5. L'assegnatario che non concluda il periodo della borsa di studio decade dal diritto della stessa.
6. Il Responsabile scientifico della struttura e lo stesso borsista sono tenuti ad indicare al Consiglio dell'Ordine qualunque interruzione anticipata dell'attività di ricerca.
7. I candidati possono partecipare alla selezione fino ad un massimo di due borse di studio presenti in un bando.

8. I candidati possono usufruire solo di una borsa di studio. Nel caso in cui, un candidato risultasse vincitore di 2 borse di studio, egli deve comunicare entro il termine perentorio, di cui all'art. 9 comma 1, la scelta della borsa di studio.

9. Saranno a carico del fruitore della borsa l'assicurazione infortuni e l'assicurazione contro le malattie.

ARTICOLO 14

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

- a. La cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
- b. La cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
- c. Che non siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati agli art. 2 e 3, alla data di scadenza prevista per la presentazione da questo bando o nei termini previsti dall'art.2 per quanto attiene l'iscrizione all'Ordine professionale.

2. Saranno esclusi, altresì, coloro che non godono dei diritti politici e civili e coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o gravati da invalidità non sanabili.

ARTICOLO 15

INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE – SOSPENSIONE-RINUNCIA

1. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con atto formale del Consiglio Dell'Ordine dei Biologi, sentito il Responsabile della ricerca, verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa di studio.

2. L'attività del borsista e la relativa borsa di studio, a richiesta dell'interessato, possono essere sospese con atto formale del Consiglio dell'Ordine dei Biologi nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere recuperati.

3. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione sia al Responsabile scientifico della struttura, sia al Consiglio dell'Ordine dei Biologi. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di decadenza.

4. Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunciasse nel primo semestre di attività, sarà possibile, su proposta del Responsabile della ricerca, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.

ARTICOLO 16

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi in materia di borse di studio universitario.
2. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi può, a suo insindacabile giudizio, decidere la revoca della borsa di studio assegnata qualora riscontrasse, a seguito di accertamenti, irregolarità nello svolgimento dell'attività di ricerca da parte del borsista.
3. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi viene esentato da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a d incidenti e malattia dei borsisti per tutta la durata della borsa di studio.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dalla delibera di approvazione.